



D.M. n. 18 /2021

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 concernente la *“Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”*;

VISTO l’articolo 2, della citata legge n. 152/01 il quale, al comma 1, elenca i requisiti che le Confederazioni e le Associazioni nazionali di lavoratori devono soddisfare per costituire e gestire gli Istituti di patronato;

VISTO il successivo articolo 3, che scandisce le fasi della procedura di costituzione e di riconoscimento, provvisorio e definitivo, degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, ed in particolare il comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 310, let. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo il quale alla relativa domanda *“deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura di sedi in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”* del 7 agosto 2015;

VISTA l’istanza del 31 agosto 2020, e successive comunicazioni, avanzata ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 152/01 dalla Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e Pensionati - SI.NA.L.P., soggetto promotore, intesa ad ottenere l’approvazione della costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale *“Ente Previdenziale di Assistenza ai Cittadini”* (EPAC);

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo SI.NA.L.P., del 22 luglio 2020, con la quale è stata deliberata all’unanimità la costituzione del Patronato EPAC;

VISTO l’atto costitutivo del Patronato EPAC, a rogito del Notaio Bonanni Alessandro, del 24 luglio 2020, registrato a Roma il 30 luglio 2020, contestualmente allo statuto;

VISTO lo statuto dell’Ente promotore costituito il 4 marzo 2011, con atto registrato a Roma l’8 marzo 2011;

VISTO lo statuto dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale succitato;

RITENUTO sulla base della documentazione pervenuta che il SI.NA.L.P. sia in possesso dei requisiti fissati dall’articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, per costituire e gestire il Patronato EPAC;

ESAMINATO il progetto presentato dal SI.NA.L.P. ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 152/01;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO che il SI.NA.L.P. è in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa ed annovera nel proprio statuto finalità assistenziali, nonché dà affidamento di provvedere con mezzi adeguati al finanziamento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale dallo stesso costituito;

CONSIDERATO che per l'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPAC le relative sedi sono state istituite in ciascuna delle 5 aree geografiche (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), ed in un numero di province la cui somma della popolazione è superiore al 20 per cento della popolazione di ciascuna area geografica, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, ai sensi del citato D.M. 7 agosto 2015, attuativo del predetto articolo 3, comma 2, al fine di fornire criteri di adeguata distribuzione delle sedi sul territorio nazionale;

RITENUTO conforme ai criteri normativi di presenza e di adeguata distribuzione sul territorio nazionale ed estero l'elenco delle sedi del costituendo Patronato EPAC che si intendono aprire sulla base del progetto;

CONSIDERATO che lo statuto dell'EPAC contiene le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 152/01;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della costituzione di detto Istituto di patronato e di assistenza sociale in attesa di accertare entro un anno dalla data di domanda di riconoscimento, la realizzazione del progetto di cui sopra, condizione prevista per la concessione del riconoscimento definitivo

DECRETA

Articolo 1

1. Si approva, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione da parte della Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e Pensionati – SI.NA.L.P., del Patronato EPAC.
2. Il riconoscimento definitivo è subordinato all'accertamento, entro un anno dalla domanda, della realizzazione del progetto previsto all'articolo 3, comma 2 della citata legge n. 152 del 2001.
3. Lo statuto allegato, composto di 29 articoli, è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 04 FEB 2021

Nunzia Catalfo